



Statuti PDC Grigioni

Regolamento dei soci

I. Principi

Art. 1 Denominazione e appartenenza

¹ Sotto la denominazione di Partito popolare democratico cristiano (PDC) dei Grigioni, Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Graubünden, Partida cristiandemocratica (PCD) dil Grischun, è costituito un partito politico organizzato secondo gli art. 60-79 del Codice civile svizzero.

² Il Partito popolare democratico cristiano dei Grigioni è il partito cantonale per il Cantone dei Grigioni del Partito popolare democratico cristiano svizzero (Partito federale), di cui si riconoscono gli statuti.

Art. 2 Principi

¹ Il partito unisce donne e uomini di qualsiasi ceto sociale e confessione che intendono difendere gli interessi della collettività, nel rispetto della dignità umana e della creazione, ispirandosi ai principi cristiani fondamentali.

² Cardini della sua azione sono:

- a) la responsabilità individuale (sussidiarietà) nonché l'assistenza alle persone che sono nel bisogno (solidarietà) e
- b) la tolleranza nei confronti di persone che hanno opinioni diverse e la presa di coscienza dell'obbligo che ognuno ha di promuovere il bene comune.

Art. 3 Scopi

¹ Il partito promuove lo sviluppo della società e dell'apparato statale, in particolare di quello dei Grigioni, affinché:

- a) ogni individuo possa determinare liberamente la propria personalità e ogni gruppo sociale, in particolare la famiglia in tutte le sue forme, possa svilupparsi armoniosamente secondo il proprio senso e significato;
- b) la società, attraverso la solidarietà dei propri membri, faccia prosperare la giustizia sociale e il bene comune;
- c) si istauri, sviluppi e affermi un'economia efficiente e rispettosa delle realtà sociali;
- d) la natura venga rispettata e utilizzata con moderazione;
- e) lo Stato e i gruppi sociali esercitino il loro potere in modo legittimo e controllabile;
- f) Confederazione, Cantone, regioni e comuni possano eseguire i loro compiti nel rispetto del principio stando al quale la comunità di rango superiore non intervenga che con la più grande reticenza (federalismo e sussidiarietà) e rafforzino la coesione nazionale;
- g) le regioni alpine possano migliorare le proprie risorse economiche in una collaborazione transfrontaliera e che garantisca la continuità dello sviluppo;
- h) la Svizzera si assicuri la propria indipendenza e sicurezza con la cooperazione con altri Stati e collabori alla sicurezza e alla pace in Europa e nel mondo.

² Il partito cantonale analizza ad intervalli regolari le questioni politiche, elabora programmi d'azione, approva prese di posizione e organizza votazioni.

Art. 4 Sede

Il PDC dei Grigioni ha la propria sede a Coira.

II. Appartenenza al partito

Art. 5 Membri e simpatizzanti

¹ Può diventare membro del partito chiunque ne riconosca i principi e sia disposta o disposto a promuoverne gli scopi.

² L'appartenenza al partito cantonale quale membro o simpatizzante è codificata in un regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati.

³ Questo regolamento regola l'acquisto o la perdita dell'appartenenza, i diritti e i doveri dei membri, i motivi di incompatibilità, la raccolta dei dati e la protezione giuridica.

III. Organizzazione

A In generale

Art. 6 Suddivisioni

¹ PDC dei Grigioni è suddiviso in:

- a) partito cantonale;
- b) partiti regionali, di circolo e locali.

² I partiti regionali, di circolo e locali portano il relativo nome come quello del partito cantonale.

^{2bis} I partiti di circolo possono unirsi ai partiti regionali.

³ Inoltre si possono costituire associazioni ai sensi dell'art. 37, rispettivamente art. 16 degli statuti del partito federale.

Art. 7 Organi

Gli organi del partito cantonale sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato;
- a) la Direttiva;
- b) le o i revisori.

Art. 8 Altri enti

Inoltre il partito cantonale è strutturato in:

- a) la frazione del Gran Consiglio;
- b) le associazioni
- c) le commissioni e i gruppi di lavoro.

Art. 9 Rappresentanza adeguata

¹ In occasione della nomina degli organi del partito ai sensi dell'art. 7 e degli altri enti ai sensi dell'art. 8 lett. c è necessario tenere in giusta considerazione, oltre alle qualifiche, anche criteri che garantiscono un'adeguata rappresentanza secondo le regioni, i sessi, le lingue, l'età, le associazioni nonché l'estrazione sociale.

² In occasione di nomine per elezioni politiche la personalità e le qualifiche proprie della candidata o del candidato hanno la priorità. A parità di qualifiche tra candidate o candidati bisogna rispettare il principio di un'adeguata rappresentanza secondo il capoverso 1.

³ In nessun organo del partito secondo l'art. 7 o altro ente secondo l'art. 8 lett. c, un sesso ha diritto a una rappresentanza superiore ai due terzi di tutti i mandati.

Art. 10 Durata della carica per organi del partito

¹ Tutti i membri degli organi del partito sono eletti per una durata di quattro anni.

² Posti vacanti sono da occupare per il rimanente periodo della carica.

³ Al più tardi dopo un mese dalla fine del mandato vanno riconsegnati ordinatamente alla segreteria del partito tutti gli atti originali.

Art. 11 Regole per votazioni su oggetti

¹ Gli organi del partito cantonale deliberano per alzata di mano.

² Un quinto dei presenti può chiedere la votazione a scrutinio segreto.

³ Per quanto gli statuti non prevedano diversamente, per le votazioni vale la maggioranza semplice dei voti espressi dopo la deduzione delle schede nulle e degli astenuti.

⁴ A parità di voti decide la presidenza.

Art. 12 Regole per elezioni e nomine

¹ In caso di elezioni e nomine viene di regola applicato lo scrutinio segreto.

² Per le elezioni vale la maggioranza relativa. Per le nomine vale la maggioranza relativa se non vengono proposti più candidate e candidati di quelli da eleggere o nominare.

³ A parità di voti decide la sorte.

⁴ Ad eccezione delle nomine per il Consiglio nazionale, per le elezioni e le nomine, la presidenza può, se non vengono proposti più candidate e candidati di quelli da eleggere o da nominare, proporre la votazione per alzata di mano e in un solo turno.

⁵ Se durante le nomine per elezioni popolari cantonali e federali sono proposti più candidate e candidati che mandati liberi, decide al primo e al secondo turno la maggioranza assoluta dei voti validi ottenuti dalle candidate e dai candidati (numero dei suffragi validi ottenuti da tutte le candidate e da tutti i candidati diviso il numero dei seggi vacanti aumentato di uno, il numero intero immediatamente superiore al quoziente è la maggioranza assoluta). Al terzo turno libero decide la maggioranza relativa.

Art. 13 Composizione delle liste per le elezioni al Consiglio nazionale

¹ L'ordine di successione sulla lista delle candidate e dei candidati nominati è stabilito nel modo seguente: per le consigliere ed i consiglieri nazionali uscenti, secondo il risultato dell'ultima votazione popolare per l'elezione del Consiglio nazionale; per gli altri nominati, secondo il risultato della procedura di nomina.

² Se vi sono più liste, il Comitato decide l'appartenenza alla lista delle candidate e dei candidati nominati.

Art. 14 Vincolo della nomina

¹ Le nomine dell'Assemblea dei delegati per le elezioni popolari cantonali e federali sono vincolanti per tutti i membri del partito. Quest'ultimi sono tenuti a rifiutare una candidatura contraria alla nomina fatta dall'Assemblea dei delegati.

² Le candidate e i candidati sono obbligati a fare una corrispondente dichiarazione scritta alla Direttiva prima della nomina da parte dell'Assemblea dei delegati.

Art. 15 Votazione primarie

Per questioni di importanza vitale per lo Stato o il partito, il partito cantonale può indire delle votazioni primarie a scopo consultativo tra tutti i membri del partito.

B I partiti regionali, di circolo e locali

Art. 15^{bis} Partiti regionali

¹ A seconda dei propri statuti, il partito regionale è composto dai membri o delegati dei partiti di circolo e locali risp. delle associazioni ai sensi dell'art. 37.

² I partiti regionali si danno statuti propri, che non sono contrari a quegli del partito cantonale e che necessitano l'approvazione del Comitato.

Art. 16 Partiti di circolo

¹ Il partito di circolo si compone secondo i propri statuti dei membri o delle delegate e dei delegati dei partiti locali, rispettivamente delle associazioni locali ai sensi dell'art. 37, e tratta questioni politiche attuali tematizzate dal partito o problemi generali.

² I partiti di circolo hanno statuti propri, che non possono contraddire quelli del partito cantonale e che necessitano dell'approvazione del Comitato. Regolamentazioni in merito alla collaborazione fra i partiti di circolo all'interno dei distretti o delle regioni necessitano pure l'approvazione del Comitato.

Art. 17 Partiti locali

¹ In ogni comune si dovrebbe fondare un partito locale se almeno venti o più membri del partito sono ivi residenti.

² I partiti locali hanno statuti propri che non possono contraddire quelli del partito cantonale e del rispettivo partito regionale o di circolo e che necessitano dell'approvazione da parte del Comitato cantonale.

Art. 18 Obbligo di notifica

I partiti regionali, di circolo e locali comunicano alla segreteria del partito ogni mutazione riguardo i loro membri

Art. 19 Coordinazione

¹ Le nomine per le votazioni popolari federali e cantonali sono coordinate dalla Direttiva in accordo con i rispettivi presidenti dei partiti regionali, di circolo e locali.

² Le risoluzioni e le misure prese dai partiti regionali, di circolo e locali non possono contravvenire ai principi stabiliti dal partito cantonale e federale.

Art. 20 Delegati

¹ Ogni partito regionale o di circolo elegge periodicamente, almeno ogni quattro anni, le proprie delegate e i propri delegati con relativi supplenti per l'Assemblea dei delegati del partito cantonale e una rappresentante delle Donne PDC. I nominativi delle e degli eletti sono da comunicare alla segreteria del partito.

² La Direttiva può ordinare, se le circostanze lo richiedono, la nomina dei delegati dei partiti regionali o di circolo per l'Assemblea dei delegati cantonale.

Art. 21 abrogato

C L'assemblea dei delegati

Art. 22 Funzione

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del partito cantonale.

Art. 23 Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati comprende:

- a) i delegati dei partiti regionali e di circolo;
- b) le e i presidenti dei partiti regionali, di circolo e locali;
- c) i membri del Comitato e della Direttiva;
- d) i membri della frazione PDC del Gran Consiglio;
- e) le ed i giudici PDC impiegati a tempo pieno nei tribunali cantonali;
- f) le già Consigliere e i già Consiglieri di Stato, le già Consigliere e i già Consiglieri alle camere federali come pure, per quanto lo vogliano e lo dichiarino per iscritto per un mandato di quattro anni, anche i già membri PDC del Gran Consiglio;
- g) per quanto questi statuti non prevedano altrimenti, le delegate e i delegati - il cui numero viene deciso dal Comitato - delle associazioni ai sensi dell'art. 37 degli statuti;
- h) **abrogato**;
- i) al massimo cinque ulteriori membri proposti dalla Direttiva ed eletti dal Comitato;
- j) 30 delegate delle Donne PDC, di cui una delegata per ogni partito regionale o di circolo e le restanti elette dall'assemblea cantonale delle Donne PDC;
- k) 15 delegate o delegati dei Giovani PDC, eletti dalla loro assemblea dei membri e tenendo in considerazione una adeguata rappresentanza delle regioni.

² Ogni partito di circolo ha diritto a una delegata o a un delegato. Se in un circolo non ci sono partiti di circolo, ma solo un partito regionale, allora questo diritto spetta al partito regionale. Se il territorio del partito regionale comprende più circoli senza partiti di circolo, il diritto del partito regionale si compone in base al numero di questi circoli.

³ Il restante numero delle delegate e dei delegati dei partiti di circolo viene fissato dal Comitato in base alla forza del partito in occasione delle ultime elezioni del Consiglio nazionale e del numero dei membri del partito.

⁴ Ogni partito di circolo ha diritto a una delegata o un delegato ogni cento voti e/o per una frazione di più di cinquanta voti (voti PDC nel circolo divisi per il numero dei mandati al Consiglio nazionale di cui dispone il

Cantone dei Grigioni) come pure a una delegata o un delegato per ogni 200 dei suoi membri iscritti nell'albo cantonale.

⁵ I partiti di circolo eleggono tante o tanti supplenti quanti sono le delegate o i delegati che spettano al partito di circolo in virtù del capoverso 1 lett. a.

^{5bis} I capoversi 3 e 4 sono applicabili per analogia ai partiti regionali che, per dei circoli senza partiti di circolo, hanno diritto a delle delegate e dei delegati giusta il capoverso 2.

⁶ Membri del partito e persone simpatizzanti possono essere invitati. In tal caso hanno il diritto di prendere la parola e di fare delle proposte, ma non hanno il diritto di voto e di eleggere.

Art. 24 Convocazione

¹ L'Assemblea dei delegati viene convocata su decisione della Direttiva o se la frazione PDC del Gran Consiglio, 30 delegate o delegati o tre partiti regionali risp. di circolo lo richiedono per iscritto.

² L'Assemblea dei delegati viene convocata e presieduta dalla o dal presidente del partito o in caso di impedimento da una o un vicepresidente.

³ La Direttiva fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati e lo comunica per tempo alle delegate ed ai delegati con l'invito.

⁴ Trattande che singole delegate o singoli delegati o partiti regionali o di circolo desiderano proporre devono essere comunicate alla Direttiva al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea.

⁵ Trattande non previamente discusse dalla Direttiva possono essere trattate solo se due terzi delle delegate o dei delegati presenti decidono l'entrata in materia.

Art. 25 Competenze

I compiti dell'Assemblea dei delegati sono:

- a) l'approvazione e la modifica degli statuti;
- b) **abrogato**;
- c) l'approvazione e la modifica di concetti programmatici di importanza fondamentale;
- d) la nomina delle candidate e dei candidati per le elezioni popolari cantonali e federali, come pure la determinazione del numero delle liste per le elezioni al Consiglio nazionale;
- e) l'elezione della o del presidente del partito e delle due o dei due vicepresidenti, e di tre membri della Direttiva;
- f) l'elezione delle o dei revisori e di una o un supplente;
- g) fare delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali e cantonali, se non è il Comitato a decidere;
- h) la decisione di indire votazioni primarie consultative;
- i) il riconoscimento di associazioni;
- j) la determinazione del numero di delegate o delegati a cui hanno diritto le associazioni e i gruppi riconosciuti a livello cantonale.
- k) l'approvazione delle congiunzioni di liste per le elezioni popolari federali;
- l) la decisione di riscuotere contributi speciali;
- m) la decisione di lanciare un'iniziativa o un referendum cantonale;

D Il Comitato

Art. 26 Funzione

Il Comitato del partito è l'organo direttivo del partito cantonale.

Art. 27 Composizione

¹ Il Comitato è composto da:

- a) la o il presidente del partito;
- b) una delegata o un delegato del sindacato cristiano sociale dei Grigioni;
- c) una delegata o un delegato dei Giovani PDC;
- d) i membri del partito cantonale che siedono nel Comitato federale;
- e) un membro per ogni associazione riconosciuti a livello cantonale;
- f) **abrogato**;
- g) le o i presidenti dei partiti regionali; qualora questi fossero membri della Direttiva o dovessero appartenere al Comitato in altra funzione (giusta le lett. b, c, d o e) hanno diritto – per la durata del loro mandato – di designare una sostituta fissa o un sostituto fisso;
- h) **abrogato**.

^{1bis} La o il presidente del partito esercita la funzione di presidente del Comitato. Gli ulteriori membri della Direttiva non hanno diritto di voto.

² La presidenza può invitare alle sedute altre persone. Esse hanno voto consultativo.

Art. 28 Convocazione

¹ Il Comitato viene convocato ordinariamente dalla o dal presidente del partito ed eccezionalmente su richiesta di un quinto dei suoi membri.

² Di regola, le sedute del Comitato devono essere convocate con otto giorni di anticipo.

Art. 29 Tutela del segreto

Ogni membro del Comitato sottostà all'obbligo di tutela del segreto per tutti gli affari che la Direttiva non ritiene di carattere pubblico.

Art. 30 Competenze

¹ Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) emanare delle raccomandazioni di voto per le votazioni cantonali e federali, se non è l'Assemblea dei delegati a decidere;
- b) l'approvazione e modifica di programmi d'azione, qualora i contenuti fossero di importanza fondamentale;
- c) l'approvazione degli statuti dei partiti regionali, di circolo e locali e delle associazioni come pure delle regolamentazioni di collaborazione fra partiti di circolo all'interno dei distretti e delle regioni;
- d) **abrogato;**
- e) **abrogato;**
- f) la preparazione delle proposte della Direttiva all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
- g) **abrogato;**
- h) l'approvazione del regolamento finanziario;
- i) **abrogato;**
- j) l'elezione della segretaria o del segretario del partito;
- k) l'elezione di delegate e delegati con le o i rispettivi supplenti per il partito federale;
- l) **abrogato;**
- m) la determinazione del numero di delegati per i partiti regionali e di circolo;
- n) l'elezione di al massimo cinque ulteriori delegati proposti dalla Direttiva;
- o) l'approvazione del rapporto annuale della Direttiva, dei conti annuali e del preventivo come pure la presa di conoscenza del rapporto della o del presidente della frazione del Gran Consiglio e il discarico della Direttiva;
- p) la proposta all'Assemblea dei delegati di riconoscere associazioni nonché il numero delle loro delegate e dei loro delegati;
- q) la decisione inappellabile su questioni riguardanti l'appartenenza al partito secondo il relativo regolamento.
- r) l'elezione di due membri del Comitato del Partito federale, di cui almeno uno deve essere membro della Direttiva del partito cantonale;
- s) l'approvazione del regolamento operativo interno del Comitato e della Direttiva;

² Se l'evasione di una questione non può essere demandata a più tardi, il Comitato decide in vece dell'Assemblea dei delegati.

E La Direttiva

Art. 31 Funzione

La Direttiva guida il partito cantonale politicamente ed in merito a questioni amministrative.

Art. 32 Convocazione

¹ La Direttiva è convocata in via ordinaria dalla o dal presidente del partito e in via straordinaria su richiesta di uno dei suoi membri.

² Di regola, le sedute sono da convocare con otto giorni di anticipo.

Art. 33 Composizione

¹ La Direttiva si compone:

- a) della o del presidente del partito;
- b) delle due o dei due vicepresidenti;
- c) della o del presidente della frazione PDC del Gran Consiglio;
- d) **dei membri PDC del Parlamento federale**

- e) dei membri PDC del Governo;
- f) tre membri eletti dall'assemblea dei delegati.

^{1bis} **abrogato**

² La segretaria o il segretario del partito partecipano alle sedute della Direttiva e del Comitato con voto consultativo.

^{2bis} La presidentessa o il presidente del partito formano insieme con la o il vicepresidente la presidenza del partito.

^{2ter} La Direttiva decide in merito all'assegnazione di compiti e settori ai propri membri.

³ La presidenza può invitare altre persone alle sedute della Direttiva. Queste persone hanno voto consultativo.

.

Art. 34 Competenze

¹ Alla Direttiva spettano:

- a) la guida e l'organizzazione dell'attività del partito;
- b) la rappresentanza del partito verso l'esterno;
- c) l'esposizione del resoconto e la formulazione di proposte all'attenzione del Comitato e dell'Assemblea dei delegati;
- d) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati e del Comitato;
- e) la pianificazione del personale come pure la preparazione, la coordinazione e la previa valutazione per le elezioni popolari cantonali e federali;
- f) **abrogato**;
- g) l'approvazione e la modifica di programmi d'azione per quanto non rientrino nelle competenze del Comitato;
- h) la cura delle relazioni con i partiti regionali, di circolo e locali e con le associazioni, con le organizzazioni e istituzioni vicine, con gli altri partiti e con i massmedia;
- i) l'amministrazione delle finanze del partito;
- j) le relazioni con le autorità;
- k) la consultazione del partito federale su questioni importanti e su sviluppi decisivi;
- l) l'elezione di commissioni e gruppi di lavoro;
- m) la decisione sull'adesione al partito cantonale in qualità di membro singolo.

² In casi urgenti, la Direttiva decide su tutte le questioni che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei delegati.

F Revisori dei conti

Art. 35 Compiti

Le ed i revisori controllano annualmente la cassa e la contabilità e fanno una proposta alla Direttiva.

.

IV Altri enti

A La frazione PDC del Gran Consiglio

Art. 36 La frazione PDC del Gran Consiglio

¹ La frazione PDC del Gran Consiglio è composta dai membri PDC del Gran Consiglio. Si costituisce da sé e si dà un proprio regolamento.

² I membri PDC del Governo prendono parte alle sedute della frazione del Gran Consiglio con voto consultativo. Alle sedute della frazione del Gran Consiglio sono inoltre invitati anche la o il presidente del partito e i membri PDC dell'Assemblea Nazionale.

³ La frazione del Gran Consiglio difende in tutti gli affari del Gran Consiglio gli interessi del partito cantonale. Essa agisce sotto la propria responsabilità.

⁴ Il partito cantonale e la frazione del Gran Consiglio perseguono una stretta collaborazione.

B Associazioni

Art. 37 Natura e funzione

¹ Associazioni rappresentano la struttura sociologica del partito. Essi si occupano di indirizzi politici specifici e presentano, da un lato, le loro proposte nel processo di formazione dell'opinione e della volontà politica del partito e, dall'altro, propagano l'idea del partito nei loro campi di attività.

² Se le associazioni difendono le proprie idee pubblicamente, si attengono ai principi ed agli scopi del PDC. L'art. 19 cpv. 2 vale analogamente anche per le associazioni.

Art. 38 Organizzazione e rapporti con il partito cantonale

¹ Le associazioni si danno statuti che quanto ai principi devono concordare con quelli del partito cantonale. Sul riconoscimento delle associazioni decide l'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato.

² Quali associazioni possono in particolare venir fondati le Donne PDC, un foro ecologico del PDC, un foro economico per piccole e medie aziende del PDC, una comunità economia e società di lavoro del PDC e un'associazione dei sindacati cristiano sociali, rispettivamente un'associazione cristiano sociale. Le associazioni si organizzano nella forma che meglio conviene ai loro scopi e alle loro situazioni. Necessitano, su proposta del Comitato, dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati.

³ Le associazioni designano una o un responsabile che fa parte del Comitato

⁴ Le associazioni redigono ogni anno all'attenzione del Comitato una breve relazione sulla loro attività. Annunciano al segretariato del partito l'elezione dei loro organi e le mutazioni dei loro membri.

⁵ In caso di manifesta violazione dei principi, dell'ordinamento o degli interessi del partito, l'Assemblea dei delegati può revocare l'approvazione alle associazioni.

C Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 39 Principio

¹ La Direttiva può assegnare a commissioni e gruppi di lavoro incarichi di studio e di prese di posizione.

² In ogni commissione o gruppo di lavoro siede almeno un membro del Comitato.

³ Nelle commissioni o nei gruppi di lavoro possono collaborare eccezionalmente anche persone che non sono membri del partito.

⁴ Tra la frazione PDC del Gran Consiglio e le diverse commissioni e i diversi gruppi di lavoro occorre garantire la collaborazione.

V Amministrazione

Art. 40 La segreteria del partito

¹ La segreteria del partito è il centro di gestione, documentazione e informazione del partito; essa esegue i lavori di segretariato.

² La o il presidente del partito vigila sull'attività della segreteria.

³ **abrogato**

⁴ Alla segreteria del partito spetta di archiviare tutti gli atti.

Art. 41 abrogato

VI Finanze

Art. 42 Principio

¹ Per coprire i costi ordinari per l'organizzazione e l'attività del partito vengono prelevati i mezzi necessari attraverso:

- a) tassa sociale;
- b) contributi dei membri delle autorità come pure di membri del partito con incarichi dell'ente pubblico;
- c) contributi speciali dei membri per il finanziamento di elezioni popolari cantonali e federali;

- d) versamenti da parte di volontari e donazioni;
- e) entrate da azioni, manifestazione e collette;
- f) altre entrate.

² I dettagli vengono definiti dal Comitato nel regolamento sulle finanze.

Art. 43 La o il responsabile delle finanze

La o il responsabile delle finanze del partito tiene i conti e dopo la chiusura annuale sottopone i conti annuali e il bilancio al Comitato. Il preventivo per l'anno successivo verrà presentato al Comitato per l'approvazione al più tardi durante i primi tre mesi.

VII Revisione degli statuti

Art. 44 Modifica degli statuti

¹ Una modifica degli statuti può essere decisa, dopo discussione da parte del Comitato, da parte dell'Assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi.

² Proposte di modifica degli statuti devono essere presentate ai delegati in forma scritta.

VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 abrogato

Art. 45^{bis} diritto transitorio

La nuova composizione di tutti gli organi del partito entra in vigore in data 1° novembre 2008. I membri degli organi del partito eletti prima da parte dell'Assemblea dei delegati mantengono la propria funzione per tutto il periodo di carica.


Art. 46 abrogato

Art. 46^{bis} Entrata in vigore

Questi statuti sostituiscono quelli del 5 novembre 1998 ed entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati del 22 ottobre 2008.


Zizers, 22 ottobre 2008

La presidente del partito



Elita Florin-Caluori

La segretaria del partito



Patricia Giger-Capeder

Regolamento sull'appartenenza al PDC dei Grigioni

A Appartenenza

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i presupposti e le conseguenze giuridiche dell'appartenenza al partito cantonale (PDC dei Grigioni).

Art. 2 Acquisto della qualità di membro

¹ Si acquista la qualità di membro del partito cantonale:

- a) con l'adesione al partito regionale se esiste;
- b) con l'adesione al partito di circolo se esiste;
- c) con l'adesione al partito locale se esiste;
- d) con l'adesione a un'associazione del partito ai sensi dell'art. 37 degli statuti;
- e) in assenza di un partito regionale, di circolo o locale, oppure in via eccezionale, con l'adesione al partito cantonale in qualità di membro singolo.

^{1bis} In casi eccezionali, malgrado l'esistenza di un partito regionale, di circolo o locale, si può acquisire la qualità di membro singolo con l'adesione al partito cantonale.

² I membri singoli ai sensi dell'art. 2 lett. e sono ammessi nel partito cantonale su decisione della Direttiva dopo la presentazione di una richiesta d'adesione scritta.

^{2bis} Per membri singoli giusta l'art. 2 lett. e non vi sono limitazioni relative all'età o alla nazionalità.

³ Il partito cantonale promuove l'integrazione di membri singoli nei partiti locali, di circolo e regionali.

Art. 3 Diritti dei membri

¹ Per le votazioni primarie e per le loro richieste, tutti i membri hanno secondo gli statuti del partito federale gli stessi diritti di voto.

² Ogni membro può esprimere liberamente le proprie opinioni all'interno del partito.

³ Negli organi del partito possono essere eletti solo membri.

Art. 4 Doveri dei membri

¹ Ogni membro collabora nell'ambito degli statuti alla formazione dell'opinione e della volontà politica interna del partito e si impegna per gli scopi del partito.

² Ogni membro versa contributi secondo il regolamento finanziario.

Art. 5 Perdita della qualità di membro

La qualità di membro termina con:

- a) la morte;
- b) una dichiarazione scritta di uscita dal partito regionale, di circolo e locale;
- c) una dichiarazione scritta di uscita dal partito cantonale per i membri singoli;
- d) l'esclusione giusta l'art. 6.

Art. 6 Incompatibilità ed esclusione

¹ Se un membro contravviene in modo grave agli interessi del partito o appartiene a organizzazioni o si impegna per gruppi i cui principi contrastano con quelli del partito, non può appartenere allo stesso.

² Dopo aver sentito l'interessato, il comitato del partito regionale, di circolo o locale, rispettivamente la Direttiva del partito in caso di membro singolo, decidono sull'incompatibilità e l'esclusione dal partito cantonale.

³ Di regola, alla prima contravvenzione viene inflitto un ammonimento.

⁴ La Direttiva del partito cantonale può decidere l'esclusione di membri singoli in caso di mancato pagamento del contributo giusta il regolamento finanziario (art. 4 cpv. 2).

Art. 7 Protezione giuridica

¹ L'istanza competente emana una decisione motivata sul rifiuto della qualità o sull'esclusione del membro.

² Decisioni dei partiti regionali, di circolo e locali in merito alla qualità di membro possono essere impugnate entro un mese davanti al Comitato del partito cantonale.

³ La decisione della Direttiva secondo l'art. 2 lett. d o l'art. 7 cpv. 2 può, previa ricusa dei membri che hanno preso parte alla decisione, essere impugnata davanti al Comitato del partito cantonale entro un mese.

⁴ Il Comitato del partito cantonale decide in modo inappellabile.

Art. 8 Registro dei membri

¹ Il partito cantonale tiene un registro centrale dei membri che viene comunicato al segretariato centrale del partito federale.

² Il registro dei membri può essere utilizzato solo in funzione dell'adempimento dei compiti del partito. E' vietata la trasmissione dei dati a terzi o per l'utilizzazione a scopo privato.

³ Senza l'approvazione scritta del partito cantonale, il partito federale non può utilizzare il registro centrale dei membri per procurarsi mezzi finanziari tra i membri del partito cantonale.

B Simpatizzanti

Art. 9 Principio

¹ Sono simpatizzanti, in particolare, le persone che prendono parte ai lavori del partito o che lo sostengono finanziariamente senza essere membri.

² Anche le persone giuridiche possono avere lo statuto di simpatizzanti.

Art. 10 Situazione giuridica

¹ Le e i simpatizzanti non hanno diritto di voto e di elezione. Possono essere invitati a manifestazioni del partito e in tal caso hanno diritto di prendere la parola e di fare proposte.

² Le e i simpatizzanti decidono liberamente sul versamento di contributi finanziari.

Art. 11 Registro delle e dei simpatizzanti

Senza una espressa dichiarazione contraria da parte della o del simpatizzante, il nome di questi viene raccolto in un registro. Le disposizioni concernenti il registro dei membri si applicano per analogia.

Art. 12 Entrata in vigore

Questo regolamento sostituisce quello 5 novembre 1998 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati del **22 ottobre 2008**.